



Tribunale Ordinario di Prato

SEZIONE UNICA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI

DECRETO DI SEQUESTRO

SEQUESTRAnte

SEQUESTRAto

Letto il ricorso depositato dalla difesa di

Visti gli artt 7 e ss R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436

Considerato che l'istante, creditore ipotecario, ha dato evidenza dell'inoltro della comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di finanziamento

vista l'istanza di vendita,

esaminata la documentazione in atti,

ritenuto opportuno procedere alla eventuale vendita a mezzo commissionario, disciplinando le modalità della stessa,

ritenuto peraltro opportuno procedere previamente ad una stima del bene sequestrato,;

ritenuto opportuno acquisire all'uopo il giudizio dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato, sulla scorta dell'esperienza maturata e delle vendite precedenti di beni analoghi,

DELEGA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato, ex art. 534 bis c.p.c. e art. 591 bis n. 1) c.p.c., alla determinazione del prezzo di vendita e, all'uopo, dispone che

esso depositi **entro 40 giorni dal deposito del provvedimento di esecutività del presente decreto** una propria valutazione in ordine al valore del bene oggetto di sequestro cui il bene sarà posto in vendita;

All'uopo dispone che l'IVG dia sfogo alle operazioni di stima e di apprensione dei beni (operazioni che si autorizza sin da ora poter avvenire contestualmente) in difetto di previo avviso alla parte debitrice del giorno in cui queste avverranno;

In ogni caso l'IVG deve provvedere in sede di apprensione dei beni alla ricognizione degli stessi con specifica indicazione IVG provveda alla



ricognizione fotografica del bene oggetto di sequestro in modo da fornire esaustiva documentazione visiva della consistenza e dello stato degli stessi;
Che, nello stesso atto, l'I.V.G. provveda altresì a quantificare le spese di trasporto dei beni ex art. 35 D.Lgs. 109/1997 e le spese della pubblicità sul portale, sui siti internet, sui giornali o riviste di cui all'art. 490 c.p.c. (per i beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000,00), ovvero spedizione di circolare settoriale e merceologica, o altro, specificando quali forme di pubblicità (ulteriori rispetto a quelle obbligatorie) ritenga convenienti e intenda attuare;

Che la detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata all'istante e depositata in cancelleria telematica;

VISTI

Gli artt. 530 e l'art. 532 c.p.c. e il D.M. 11/2/1997 n. 109,

ORDINA

che, decorsi 20 giorni dal deposito e dalla comunicazione della valutazione da parte dell'I.V.G. (45 giorni dalla pubblicità se trattasi di beni registrati aventi valore superiore ad € 25.000), si dia corso alla vendita dei beni oggetto di sequestro al valore di stima e con la pubblicità prevista affidandone l'esecuzione, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Prato che risulta soggetto in attesa del completamento della formazione degli albi di cui all'art. 169 sexies disp att c.p.c. avente specifica esperienza in materia

La vendita dei beni oggetto di sequestro è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI:

A) **Gara telematica** – La vendita si svolgerà – per ciascun bene o lotto – mediante gara telematica (modello ebay) accessibile dal sito <http://www.isveg.fallcoaste.it> sito certificato dell'Istituto) e **su quello del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"**. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, l'avviso della vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disp di attuazione c.p.c., è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Per partecipare alla vendita è necessario consultare il regolamento pubblicato sul sito <http://www.isveg.fallcoaste.i> e sul **portale pst.giustizia.it**

Disposta che la pubblicazione avvenga con responsabilità del commissionario secondo quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy

B) **Durata della gara** – La durata della gara è fissata in giorni 15 (di cui almeno 8 giorni di gara effettiva per il primo esperimento di vendita e di almeno 10 giorni per gli esperimenti successivi al primo con intervallo tra il primo ed il secondo esperimento di vendita di almeno 15 giorni onde consentire al precedente l'esercizio della facoltà di cui al punto K) con decorrenza dall'inizio della gara telematica (che dovrà cominciare entro 20 giorni dal primo accesso per l'asporto del bene). Si dispone che il commissionario dia notizia dell'inizio della gara al precedente tramite deposito della comunicazione di inizio degli esperimenti di vendita in cancelleria telematica;



C) **Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella valutazione dell'I.V.G. o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dall'istante questi potrà fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta a pena di inammissibilità del reclamo;

D) **Importo globale** dispone che ex art. 504 c.p.c. le operazioni di vendita vengano eventualmente anticipatamente cessate al raggiungimento di un importo totalmente soddisfacente dei crediti garantiti dal sequestro maggiorato degli interessi medio tempore maturati e delle spese della esecuzione. Nel caso del raggiungimento dell'importo così precisato si onera l'IVG della restituzione immediata degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito;

E) **Esame dei beni in vendita** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito. La vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, giusto il preliminare controllo di cui all'art. 536 II co c.p.c., come visti sul sito <http://www.isveg.fallcoaste.it> e sul portale del Ministero della giustizia denominato Portale delle vendite pubbliche) eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo

F) **Registrazione su <http://www.isveg.fallcoaste.it> portale pst.giustizia.it e caparra** – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).).

G) **Offerta irrevocabile di acquisto** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione di offerte

H) **Aggiudicazione e vendita** – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata:

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

- • tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);



- • mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari all'1,5% e/o il diverso importo richiesto dal circuito bancario di riferimento del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- • mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'I.V.G. (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 0,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- • tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato ad I.V.G.) da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;

I) Restituzione della caparra – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara al netto di eventuali oneri bancari, se previsti dall'Istituto di credito. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

J) Consegna/ritiro dei beni – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario); ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione).

In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.

Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

K) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita.

In caso di prima vendita deserta, **entro DIECI giorni dalla stessa**, si precisa che il creditore **ha facoltà di chiedere l'assegnazione diretta del bene posto in vendita per il valore indicato nella perizia di stima con deposito di specifica istanza in cancelleria telematica**

In tal caso, il creditore depositerà istanza al Commissionario per la sospensione delle operazioni di vendita e contestualmente al Giudice



dell'Esecuzione che provvederà a fissare l'udienza per l'assegnazione dei beni.

Nel caso in cui non sia avanzata istanza di assegnazione diretta del bene ad opera del creditore, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 20% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine dei 10 giorni concessi per la eventuale presentazione di istanza di assegnazione diretta). Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30% (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal termine della precedente). Tra un tentativo di vendita e l'altro, il bene rimarrà in pubblicità – c.d. vetrina permanente- per eventuali offerte informazioni che saranno valutate dal giudice

Nel caso di mancata vendita, e comunque decorsi 6 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532-533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; l'I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra tramite deposito della relazione in Cancelleria telematica

L) Estinzione della procedura - Dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis d.a. c.p.c. nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; i beni saranno restituiti al debitore;

M) Sospensione vendite - non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 *bis* cpc e con allegata la documentazione del pagamento dell'aggio di cui all'art. 34 D.Lgs. 109/1997; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione; nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova del pagamento dell'aggio ex art. 31 co. III D.Lgs. 109/1997;

Si sottolinea sin da ora che la gara telematica potrà subire eventuali sospensioni a seguito della presentazione della istanza di sospensione delle operazioni ad opera del procedente e/o di sospensioni disposte dal Giudice dell'esecuzione in relazione ad eventuali istanze del Commissionario o delle parti del procedimento. Qualora la sospensione sia disposta per la risoluzione di incidenti di esecuzione la procedura verrà riattivata a seguito di espresso provvedimento del Giudice contenente le modalità operative e le condizioni dei residui esperimenti di vendita disposta sin da ora – a cura del Commissionario – la pubblicazione integrale del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione

N) Desistenza - laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il sequestrante intendesse presentare apposita istanza di desistenza ed estinzione della



procedura ex art. 629 cpc, all'istanza dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.Lgs. 109/1997 ;

ORDINA

al sequestrante di versare – entro 15 giorni dalla richiesta rivoltagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. – all'Istituto Vendite Giudiziarie:

- le somme necessarie per la realizzazione della pubblicità (nella misura indicata della valutazione dell'I.V.G.);
- le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D.Lgs. 109/1997 (nella misura indicata nella valutazione dell'I.V.G.);

RITENUTA

l'opportunità di rifarsi alle convenzioni stipulate dal Tribunale con UNICREDIT BANCA ai fini del deposito delle somme necessarie allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni sequestrati;

DESIGNA

- UNICREDIT BANCA, quale Istituto di Credito presso cui l'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà versare le somme predette (escluso il versamento forfettario e
- delle somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D. Lgs. 109/1997) per le procedure aventi numerazione pari dando comunicazione alle parti del conto corrente on line intestato alla procedura alla Cancelleria.

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Prato provveda:

- 1) entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al trasporto dei beni oggetto di sequestro presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, omettendo il previo avviso dell'accesso alla parte debitrice
- 2) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
- 3) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche mediante e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita;
- 4) a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
- 5) a versare sul conto corrente on line acceso in favore della presente procedura il ricavato dalla vendita oltre al deposito in cancelleria della documentazione di cui all'art. 533 II co c.p.c. entro due giorni dalla conclusione delle operazioni di vendita al netto dei compensi per le attività di custodia e di vendita con ciò autorizzando il commissionario a trattenere le dette somme

DISPONE

- che a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato sia curata l'affissione dell'avviso di vendita (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia) nel portale di cui all'art 490 co. I cpc



• che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato provveda, secondo quanto anticipato nella valutazione a suo tempo depositata, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sul sito internet **"portale delle vendite pubbliche"** del testo integrale di questo provvedimento, della perizia di stima e del recapito del custode giudiziario. Sottolineato come la mancata corresponsione degli importi relativi alla pubblicità obbligatoria per legge determinerà ex art. 631 bis c.p.c. l'estinzione del processo esecutivo con applicazione dell'art. 630, secondo e terzo comma c.p.c. (rilievo officioso, operatività di diritto, reclamabilità dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione ovvero rigetta la relativa eccezione)

DISPONE

che il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 venga effettuato dal sequestrante entro 5 giorni dalla comunicazione sulla calendarizzazione delle operazioni di stima ed apprensione dei beni;
In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 109/1997 il commissionario restituirà gli atti al G.E;
Ribadito che in caso di inottemperanza al pagamento degli importi di cui alla pubblicità obbligatoria la procedura verrà dichiarata estinta ex art. 631 bis c.p.c.

LIQUIDA

a favore dell'I.V.G.

- i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia e di vendita,
- le spese necessarie alla pubblicità (secondo lo standard dell'Ufficio), da prelevarsi dal conto corrente on line acceso in favore della presente procedura dopo l'esecuzione della pubblicità
- le spese necessarie al trasporto dei beni pignorati (nella misura indicata nella perizia di stima), da corrispondersi dal creditore, nei termini sopra indicati,

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

In particolare si ribadisce che alla dichiarazione di desistenza ex art. 629 c.p.c. dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.Lgs. 109/1997.

PQM

ORDINA il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, dell'autovettura veicolo IVECO DAILY 2.3. TG 35C16H 3750TW, targato _____, telaio n.ZCFCE35B05495630, data immatricolazione 23.05.2023;

NOMINA CUSTODE il Signor Direttore dell'Istituto Vendite di Prato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza



provvederà al trasporto del bene sequestrato presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità

DISPONE che il ricorso ed il presente provvedimento siano notificati al debitore a cura della parte istante entro il **27.06.2026** sottolineato che entro 10 giorni dalla ricezione di detta notifica il debitore è facoltizzato alla proposizione di opposizione innanzi questo Tribunale

FISSA l'udienza del 22.07.2026 onde consentire all'esecutato l'eventuale prova del pagamento del debito garantito dal sequestro .

DISPOSTA LA TRATTAZIONE DELLA PROCEDURA NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART 127 TER CPC ALL'UOPO CONCEDENDO ALLE PARTI TERMINE PERENTORIO PER IL DEPOSITO DI NOTE DI TRATTAZIONE SINO ALLA DATA DI RINVIO COME SOPRA INDICATA

Riservato all'esito della udienza così fissata l'esecutività dei provvedimenti sulla vendita illustrati in parte motiva

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato per gli adempimenti di competenza.

Prato 11.06.2026

Giudice dell'Esecuzione

Dr.ssa Elena Moretti

